

**REGOLAMENTO ITALCERT  
per  
ECOMUVI DISCIPLINARE  
DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER LE  
PRODUZIONI AUDIOVISIVE**

**DOCUMENTO RMUVI  
SETTEMBRE 2024**

## INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AVVIO PROCESSO DI ISPEZIONE</b> .....	<b>3</b>
2.1	<i>Richiesta di offerta</i> .....	3
2.2	<i>Siti oggetto di ispezione</i> .....	3
2.3	<i>Accettazione dell'offerta</i> .....	3
<b>3</b>	<b>PROCESSO DI ISPEZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>CERTIFICATO DI ISPEZIONE, MARCHIO ECOMUVI E REGISTRO ITALCERT</b> .....	<b>5</b>
5.1	<i>Emissione del certificato</i> .....	5
5.2	<i>Utilizzo del marchio ECOMUVI e iscrizione al registro ITALCERT</i> .....	5
<b>6</b>	<b>OBBLIGO DEI CLIENTI CERTIFICATI</b> .....	<b>5</b>
6.1	<i>Utilizzo del certificato</i> .....	5
6.2	<i>Presenza di ACCREDIA</i> .....	6
<b>7</b>	<b>RICORSI</b> .....	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>RECLAMI</b> .....	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>RISERVATEZZA E DATA PROTECTION</b> .....	<b>6</b>

<b>Rev.</b>	<b>Sintesi delle modifiche</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
10	Modifica 3-5.2-6	C. Morlacchi (Responsabile Settore)	R. Cusolito (Amministratore Delegato)

## 1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT SRL per la gestione delle attività di ispezione a fronte del **ECOMUVI Disciplinare di sviluppo sostenibile delle produzioni audiovisive** (in seguito indicato come *Disciplinare ECOMUVI*) per il rilascio di certificato di ispezione per lo sviluppo sostenibile delle produzioni audiovisive (in seguito indicati come *Produzione/Case di Produzione/Cliente*). ITALCERT s.r.l. (in seguito indicato ITALCERT) è l'organismo di valutazione della conformità che effettua il processo di ispezione in conformità con la norma ISO IEC 17020 in qualità di organismo di ispezione di tipo A, con proprie procedure di ispezione ed avendo come standard per i requisiti del Set di un audiovisivo il Disciplinare ECOMUVI.

ITALCERT assicura di utilizzare per le attività di ispezione esclusivamente ispettori legati da vincoli di riservatezza.

ITALCERT è autorizzato da EcoMuvi srl a emettere un certificato di ispezione per le Produzioni che siano conformi al Disciplinare ECOMUVI.

Si evidenzia che EcoMuvi srl (<https://www.ecomuvi.eu/>) è proprietaria del *Disciplinare ECOMUVI* e del logo di certificazione "ECOMUVI".

## 2 AVVIO PROCESSO DI ISPEZIONE

### 2.1 Richiesta di offerta

Qualsiasi cliente può richiedere un'offerta per l'iter di emissione del certificato di ispezione.

Per predisporre l'offerta il richiedente del preventivo deve mettere a disposizione di ITALCERT le seguenti informazioni inerenti la Produzione Audiovisiva a cui intende applicare il Disciplinare ECOMUVI:

- titolo dell'audiovisivo anche se provvisorio,
- regia,
- durata in settimane,
- dimensione del set/prodotto audiovisivo,
- periodo di produzione,
- orari ecc.

Acquisiti tali dati (sia attraverso un format, sia attraverso una semplice mail) ITALCERT emette un'offerta che comprende una parte relativa al programma di ispezione e una relativa agli importi previsti, redatta in base alle informazioni ricevute dal cliente.

Nel caso in cui le informazioni trasmesse risultassero inesatte e/o incomplete, ITALCERT effettuerà un nuovo riesame dell'offerta e, se opportuno, un aggiornamento del programma di ispezione e delle condizioni economiche.

Nell'offerta è previsto un pre-requisito bloccante il processo di ispezione: il cliente deve assolvere preventivamente agli obblighi di utilizzo del Disciplinare ECOMUVI con la proprietaria dello stesso ovvero EcoMuvi srl.

### 2.2 Siti oggetto di ispezione

L'ispezione verrà svolta presso il set del prodotto audiovisivo ovvero dove vengono attuati i processi di sostenibilità oggetto di applicazione del *Disciplinare ECOMUVI*.

Le sedi dove vengono previsti i sopralluoghi vengono evidenziate nell'offerta di ispezione predisposta, che si basa sulle informazioni ricevute dal cliente. Laddove emergesse la necessità di effettuare l'ispezione ad ulteriori siti successivamente all'inizio dell'iter di ispezione a causa di una non corretta comunicazione da parte del cliente o di successive modifiche ITALCERT potrà, a suo giudizio, applicare una maggiorazione del tempo di ispezione a titolo oneroso per il cliente.

I siti in cui gli ispettori svolgeranno le attività connesse all'ispezione dovranno essere sicuri e gli ispettori dovranno essere sempre accompagnati da una guida di produzione. In caso di necessità di particolari DPI sul set/ prodotto audiovisivo oggetto di ispezione, la produzione comunicherà ad ITALCERT la specifica necessità: scarpe antiinfortunistica, ecc.

### 2.3 Accettazione dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta da parte del cliente richiede la trasmissione della *domanda di avvio iter* allegata all'offerta stessa, a seguito della quale viene aperta l'attività.

La presentazione della domanda di ispezione e l'accettazione dell'offerta comportano l'accettazione implicita del presente regolamento.

In assenza della domanda di ispezione ITALCERT non potrà rilasciare al cliente il certificato di ispezione. Qualora il Cliente dovesse accettare l'offerta e sottoscriverla ma non fosse disponibile all'effettuazione delle ispezioni, ITALCERT potrà chiudere la pratica entro 90 giorni.

Nel caso di chiusura anticipata della pratica, non è previsto alcun rimborso da ITALCERT verso il cliente.

### 3 PROCESSO DI ISPEZIONE

La definizione della/e data/e di effettuazione dell'ispezione viene concordata dalla segreteria di ITALCERT con il cliente, in base alle disponibilità del cliente (in coerenza con la durata del set/ sviluppo del prodotto audiovisivo) e degli ispettori incaricati.

Le date di attuazione dell'ispezione e la composizione del gruppo di ispezione vengono comunicate al cliente tramite email. Il cliente ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, entro un tempo definito, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

L'ispezione si compone di 2 momenti temporalmente separati, ispezione sul set (fase 1- in fase di produzione dell'audiovisivo) e ispezione con rendicontazione e consuntivazione dati e informazioni inerenti il prodotto audiovisivo (fase 2 – almeno dopo 1 mese dopo la chiusura della produzione).

Se il cliente non fosse disponibile a pianificare ed effettuare la fase 2 dell'ispezione, ITALCERT potrà decidere di chiudere la pratica di ispezione dopo 9 mesi dalla fase 1; diversamente se l'indisponibilità raggiungesse i 12 mesi dalla fase 1, ITALCERT chiuderà d'ufficio la pratica di ispezione. In entrambi i casi nulla sarà dovuto da ITALCERT al cliente ivi compresi gli importi già corrisposti a ITALCERT.

Almeno 3 giorni prima dell'ispezione (prima parte) ITALCERT trasmette al cliente un piano di ispezione, con il dettaglio operativo, indicando la sequenza delle attività, correlate ai processi e/o agli aspetti di sostenibilità del set /prodotto audiovisivo. Il piano prevede sempre una riunione di apertura, in occasione della quale il cliente può richiedere chiarimenti o proporre eventuali modifiche operative al piano. Il piano prevede inoltre sempre una riunione di chiusura, durante la quale il Gruppo di Ispezione presenta i risultati dell'ispezione.

Nel corso dell'ispezione il Gruppo di Ispezione raccoglierà le informazioni necessarie per esprimere il proprio giudizio sul rispetto dei criteri stabiliti nel *Disciplinare ECOMUVI* oggetto di valutazione.

Ciò può includere:

- esame della documentazione del cliente
- interviste con il personale
- valutazione di esempi di attività svolte in precedenza (su base documentale) o di attività in essere in occasione dell'ispezione
- valutazione degli strumenti/apparecchiature impiegate
- ecc.

Il Cliente dovrà assicurare al Gruppo di Ispezione la possibilità di esaminare sia il set / prodotto audiovisivo in fase di girato sia l'analisi di dati e documenti per verificare la coerenza con lo standard ECOMUVI e per valutare la conformità del set/prodotti audiovisivi ai requisiti del Disciplinare.

Per tale motivo la Produzione deve garantire l'accesso a tutti i suoi reparti e la possibilità di intervistare ogni persona addetta ad attività connesse con l'ispezione richiesta.

Il Cliente dovrà garantire la presenza di una guida in sede di ispezione, ovvero una persona designata dal cliente stesso per assistere il gruppo di ispezione.

Al termine di ogni ispezione il Responsabile del Gruppo di Ispezione rilascia un rapporto (denominato in sigla "RI") in cui vengono formalizzate le risultanze di ispezione.

EcoMuvi nasce dalla volontà di costituire un disciplinare per valutazioni di ambito volontario, accrescitive nell'ambito della sostenibilità nelle attività svolte dalla casa di produzione, mantenendo come prerequisito, quindi non trattato nel presente documento, tutto quanto già previsto dal panorama normativo e legislativo; tuttavia, alcuni requisiti cogenti correlati allo scopo dell'ispezione, segnalati nelle specifiche sezioni del disciplinare, risultano bloccanti per il rilascio del certificato di ispezione.

Ciò significa che in presenza di una violazione da parte della produzione di anche solo 1 di tali requisiti, il processo di ispezione sarà interrotto e l'ispettore rilascerà un rapporto negativo con riportato il requisito non conforme riscontrato. Il cliente dovrà comunque saldare interamente la fattura della parte di ispezione in cui si è riscontrato il requisito cogente non soddisfatto. In caso di requisito cogente bloccante non potrà essere rilasciato per quel prodotto audiovisivo un certificato di ispezione.

Per le produzioni audiovisive di medio/grande complessità il punteggio minimo per il conseguimento del certificato di ispezione è pari al 25% del punteggio massimo disponibile considerando in tal senso, la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Per le produzioni audiovisive di piccola complessità (es. corti/documentari), il punteggio minimo per il conseguimento del certificato di ispezione, stante la riduzione degli item obbligatori, è pari al 50% del punteggio massimo disponibile, considerando in tal senso la sola sommatoria degli item applicabili e la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Il Set/Prodotto audiovisivo, oggetto di ispezione, in base alla percentuale di PEF raggiunta avrà riportato sul certificato di ispezione uno dei loghi sotto riportati nella sola forma grafica (esclusa quindi la % del PEF)

e in coerenza con la performance raggiunta, così come definito nel Disciplinare ECOMUVI.

**PEF 25-79%**

Punteggio e logo standard

**PEF 80-100%**

Punteggio e logo d'eccellenza



#### **4 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE**

Il certificato di ispezione ha una data di emissione e segue la produzione audiovisiva.

Non sono previste visite di sorveglianza, rinnovo e/o modifiche al certificato di ispezione in quanto il certificato è legato ad un momento temporale coincidente con le attività di produzione dello specifico prodotto audiovisivo.

In caso accertato di uso scorretto del certificato di ispezione da parte della Casa di Produzione, ITALCERT prende le misure atte-ad impedirlo ed a salvaguardare i propri interessi anche tramite pubblicazione, diffida, revoca del certificato di ispezione, azioni legali, ecc.

#### **5 CERTIFICATO DI ISPEZIONE, MARCHIO ECOMUVI E REGISTRO ITALCERT**

##### **5.1 Emissione del certificato**

Il certificato di ispezione emesso riporta le seguenti indicazioni:

- Numero univoco del certificato di ispezione
- Titolo (anche provvisorio) della produzione audiovisiva
- Nome e Cognome del regista
- Casa di produzione
- Riferimento allo standard – *Disciplinare EcoMuvi* (edizione vigente durante la fase 1)
- Livello e % PEF
- Data di ispezione
- Significativi risultati di sostenibilità conseguiti a livello ambientale, sociale ed economico dal set/prodotto audiovisivo oggetto di ispezione
- Data di emissione.

##### **5.2 Utilizzo del marchio ECOMUVI e iscrizione al registro ITALCERT**

L'emissione del certificato di ispezione comporta automaticamente l'iscrizione al registro delle PRODUZIONI AUDIOVISIVE ISPEZIONATE, che viene gestito e aggiornato da ITALCERT nel sito internet [www.italcert.it](http://www.italcert.it) e, se previsto da Accredia, nella specifica banca dati nazionale dell'Ente Unico di Accreditamento Italiano [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

ITALCERT rilascia un certificato di ispezione alla Produzione solo se vengono superate le percentuali minime dal Disciplinare ECOMUVI per il rilascio (si vedano regole nel Disciplinare ECOMUVI).

Non è previsto né autorizzato l'utilizzo del logo di ITALCERT in relazione all'attività di ispezione oggetto del presente regolamento.

EcoMuvi S.r.l., conseguentemente al certificato di ispezione rilasciato da ITALCERT, potrà o direttamente rilasciare il LOGO "ECOMUVI" o delegare ITALCERT a farlo.

Il Logo suddetto è di proprietà esclusiva di EcoMuvi S.r.l.

La Casa di Produzione che ha richiesto l'ispezione del prodotto audiovisivo può utilizzare il LOGO "ECOMUVI" secondo le regole di utilizzo definite da EcoMuvi S.r.l.

In nessun modo ITALCERT è responsabile del corretto utilizzo del LOGO "ECOMUVI" da parte della Casa di Produzione che ha certificato il prodotto audiovisivo, in quanto il LOGO "ECOMUVI" è rilasciato ed è di proprietà esclusiva di EcoMuvi S.r.l.

#### **6 OBBLIGO DEI CLIENTI CERTIFICATI**

##### **6.1 Utilizzo del certificato**

La Casa di Produzione si impegna ad utilizzare il certificato di ispezione ottenuto per lo specifico prodotto audiovisivo in conformità al presente regolamento. Ogni utilizzo difforme verrà considerato come NC e potrà, in determinati casi, portare alla sospensione e successiva revoca del certificato.

## **6.2 Presenza di ACCREDIA**

ACCREDIA, quale Ente di Accreditamento e nell'ambito dei controlli e verifiche che vengono effettuate su tutti gli Enti di certificazione, può richiedere a ITALCERT di partecipare con un proprio incaricato alle ispezioni effettuate da ITALCERT presso il / i set e/o laboratori/studi di produzione utilizzati dalla Casa di Produzione. L'incaricato di ACCREDIA partecipa alle ispezioni in qualità di osservatore e non determina un aggravio di costi per il cliente; inoltre, egli non può emettere giudizi sull'applicazione dei requisiti del disciplinare da parte del cliente.

ACCREDIA può comunicare a ITALCERT la sua presenza con preavviso o con preavviso minimo; il preavviso che ITALCERT darà al cliente è pertanto conseguente a ciò.

Il cliente non può opporre rifiuto alla presenza dell'incaricato di ACCREDIA durante le ispezioni effettuate da ITALCERT; in caso di rifiuto, ITALCERT non emetterà il certificato di ispezione fino alla accettazione della presenza dell'incaricato di ACCREDIA; in caso di persistente inadempienza del rifiuto fino a termine della lavorazione del prodotto, il certificato di ispezione non potrà essere emesso.

## **7 RICORSI**

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo oggetto di ispezione può fare ricorso in autotutela contro una decisione presa da ITALCERT in relazione all'ispezione mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante raccomandata e/o PEC.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso
- c) essere trasmesso ad ITALCERT entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni alla Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo ispezionato se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle ispezioni.

Le decisioni prese in merito al ricorso da parte del Comitato, sulle quali non è possibile presentare ulteriore ricorso, vengono comunicate al cliente mediante lettera raccomandata e/o PEC.

## **8 RECLAMI**

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo oggetto di ispezione può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte.

I reclami vengono gestiti da ITALCERT in modo formale se pervenuti in forma scritta (lettera o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## **9 NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è di proprietà esclusiva di ITALCERT e ne è vietata la riproduzione e/o l'estrapolazione di parti senza un'autorizzazione scritta da parte di ITALCERT.

Il richiedente l'attività di ispezione con la sottoscrizione del presente Regolamento accetta che lo stesso sia obbligo contrattuale tra le parti e quindi connesso alla domanda di avvio attività connessa all'offerta emessa.

## **10 RISERVATEZZA E DATA PROTECTION**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal Richiedente a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Rapporti e Verbali di Verifica di Ispezione, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Organismo di Ispezione.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.
- Il Richiedente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT alla conservazione di determinate informazioni.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del rappresentante legale della Casa di Produzione

\_\_\_\_\_